

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 18 luglio 2018, in Roma

tra

l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE-LAVORO E SERVIZI e
AGCI Produzione e Lavoro

e

la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL

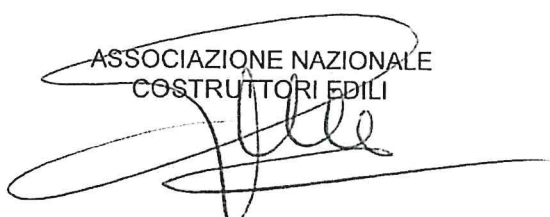
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 1° luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle
imprese edili ed affini e delle Cooperative.

I	PROTOCOLLO PER IL RILANCIO DEL SETTORE Allegato 1
II	PROTOCOLLO ENTI BILATERALI Allegato 2
III	FONDO PREPENSIONAMENTI Allegato 3
IV	FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE Allegato 4
V	RLST Allegato 5
VI	LAVORATORI AUTONOMI Allegato 6
VII	F24 Allegato 7
VIII	COMMISSIONI BILATERALI Allegato 8

IX	NOTA A VERBALE Allegato 9
X	AUMENTI RETRIBUTIVI Allegato 10
XI	DECORRENZA E DURATA Allegato 11

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



LEGACOOOP Produzione e Servizi



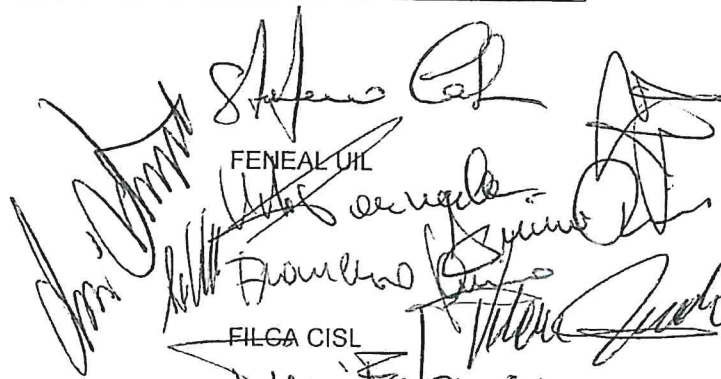
CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI



AGCI Produzione e Lavoro



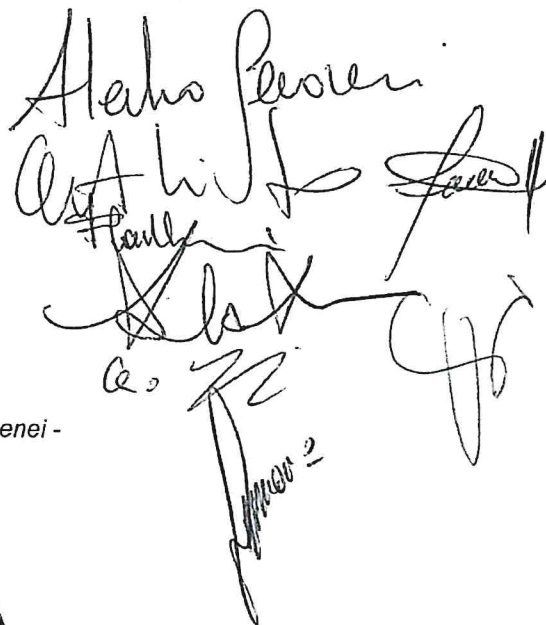
FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Legenda:

Nella riscrittura gli articoli del ccnl Cooperative saranno resi omogenei -









Protocollo per il rilancio del settore

La crisi economica degli ultimi anni ha prodotto effetti negativi in tutti i settori produttivi ma in modo significativo nel settore delle costruzioni, da sempre considerato il motore trainante dell'economia.

Le Parti sociali dell'edilizia, confermano un quadro assolutamente allarmante del comparto delle costruzioni edili, con un continuo decremento occupazionale che viene certificato anche dagli ultimi dati delle Casse Edili relativi al periodo ottobre 2017 marzo 2018.

In tale periodo, infatti, il numero degli addetti iscritti alle Casse Edili (elaborazione statistica dati Mut) è ulteriormente sceso del 2,6% rispetto al periodo ottobre 2016 marzo 2017, portando la perdita complessiva degli addetti al 46,5% dall'inizio della crisi (2008).

Pertanto, se da una parte si auspicava un'inversione di tendenza nel settore dopo l'infausta parentesi 2008-2016, in cui è andato perduto oltre il 41% del monte retributivo e il 48% delle ore lavorate, la previsione per l'anno Cassa Edile 2017/2018 non lascia presagire segnali di ripresa.

Anche i dati Istat, che fanno riferimento al settore delle costruzioni nel complesso (inclusi gli impiantisti, come prevede l'Ateco 2007), fotografano un settore che non riesce a ripartire, a fronte invece di una ripresa, in molti casi consolidata già da alcuni anni, per gli altri settori di attività economica, quali agricoltura, servizi e industria in senso stretto.

In particolare, i dati Istat più recenti, riferiti al primo trimestre 2018, mostrano una ulteriore flessione nel numero di occupati nelle costruzioni del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, sintesi di un andamento negativo sia dei lavoratori dipendenti (-1,9%) che degli indipendenti (-5,5%).

Nello stesso periodo, l'occupazione continua, invece, a crescere nell'industria in senso stretto (+2,3% rispetto al primo trimestre 2017) e nei servizi (+0,7%). A fronte di uno scenario negativo in tutte le sue componenti, l'unico dato favorevole si può rilevare nel comparto delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni private (con un trend positivo dello 0,5%). Un risultato dovuto sostanzialmente alla proroga delle misure di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi volti a riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico.

Considerato che:

- I dati complessivi sull'occupazione del settore delle costruzioni evidenziano un importante esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente per le imprese, sia in termini salariali che soprattutto in termini di formazione e sicurezza. Tutto ciò, sebbene in contrasto con il sistema normativo, è reso possibile dai limitati controlli ispettivi, condizionati da risorse umane ed economiche insufficienti ai fini di un controllo generalizzato sui cantieri e dall'assenza di un CCNL leader che, in coerenza anche con l'Accordo Interconfederale del 9

Marzo 2018 sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, stabilisca il principio che a stesso lavoro debba corrispondere lo stesso CCNL, al fine di garantire una più stretta correlazione tra CCNL applicato e reale attività di impresa.

Preso atto che:

- è sempre più frequente vedere applicati alla forza occupazionale impiegata in un cantiere edile un insieme diversificato di contratti con costi retributivi e previdenziali diversi, nonché trovare numerosi lavoratori autonomi a partite IVA; tutti elementi che incidono in termini di legalità e concorrenza sleale nei confronti delle imprese che lavorano correttamente, esponendo peraltro i lavoratori anche sotto il profilo della sicurezza e dell'inquadramento previdenziale ed assicurativo; ciò rischia altresì di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie previste per il settore, con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale, sostenuto dalla bilateralità. Il contratto del settore edile, infatti, tiene conto, con specifiche disposizioni, delle particolari dinamiche lavorative che lo contraddistinguono dagli altri settori, assegnando alle Casse Edili e alle altre strutture bilaterali, Scuole Edili e Cpt o Enti unificati, un ruolo determinato per la salvaguardia della tutela della sicurezza sul cantiere, dal momento che le specifiche condizioni e caratteristiche del lavoro richiedono una attenzione particolare alla normativa, alla formazione e all'applicazione delle misure relative alla sicurezza del settore.

Visto che:

- L'attività di cantiere, sempre più frutto dell'integrazione di numerose imprese con differenti specializzazioni (costruzioni-impianti-servizi), dovrebbe tener conto del c.d. "ambiente di lavoro", a cui occorre fare riferimento anche ai fini dell'applicazione del sistema di salvaguardia sociale istituito dalle parti sociali dell'edilizia.

Per quanto sopra, le Parti concordano sulla necessità di intervenire nell'ambito di istituti già esistenti, come la notifica preliminare, per monitorare l'intera filiera degli eventuali attori presenti sul cantiere, attraverso la creazione di un'apposita Anagrafe di cantiere la registrazione presso la Cassa Edile di competenza territoriale di tutti i lavoratori che transitano nel cantiere a diverso titolo, al fine di informare e promuovere le iniziative predisposte dal sistema bilaterale in tema di formazione, salute e sicurezza per l'insieme delle imprese e dei lavoratori, subordinati e non, coinvolti nei lavori.

Attraverso la notifica preliminare sarà possibile creare la suddetta Anagrafe, comprensiva dei lavoratori autonomi, affidando pertanto alle Casse Edili un ruolo di verifica della corretta applicazione della contrattazione collettiva, anche territoriale, rispetto all'attività esplicata nel cantiere.

Ulteriori interventi che le Parti reputano fondamentali, anche per porre rimedio al dumping contrattuale e contrastare il lavoro irregolare, sono:

- Il ripristino del DURC nella sua originaria formulazione poiché dopo le modifiche apportate dal Legislatore nazionale, non garantisce più la sua efficacia di strumento di contrasto alla elusione ed evasione contrattuale, ma lascia,

piuttosto, ampi margini di discrezionalità (con le inevitabili conseguenze distorsive sull'edilizia).

Pertanto, le parti ritengono indispensabile tale ripristino, anche al fine di poter dare attuazione alla normativa sul DURC di congruità, così come prevista dal Ccnl, contestualmente in tutte le Casse Edili ed Edilcasse. Nelle more della determinazione della nuova durata del DURC ONLINE, le parti si riservano di approfondire specifici strumenti di misurazione della congruità compatibili con l'attuale assetto del DURC.

All'interno di questa strategia di rilancio del settore e dell'occupazione è fondamentale la riduzione del costo del lavoro in edilizia, tenuto conto del maggior gettito contributivo che grava sulle imprese edili, superiore di circa 10 punti percentuali rispetto agli altri settori produttivi.

A tal riguardo si rende necessario:

- rivedere in riduzione la contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria, tenuto conto che, a causa di un onere per gli operai edili notevolmente più alto rispetto al resto dell'industria (4,70% a fronte di 1,70% -2,00%), la relativa gestione presso l'Inps presenta negli ultimi 15 anni avanzi pari a circa 4 miliardi di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro;
- equiparare i criteri di conteggio della cassa integrazione tra i diversi settori produttivi; attualmente, il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (limite massimo di fruizione della Cassa integrazione ordinaria) non trova applicazione nei casi di interventi richiesti da imprese dei diversi settori industriali a causa di eventi oggettivamente non evitabili. Tale principio derogatorio, invece, è escluso nei casi di interventi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (compreso l'evento meteo) richiesti da imprese del settore edile e lapideo;
- ottenere una interpretazione autentica per il settore edile in relazione ai criteri di computo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva interessata dall'intervento della cassa integrazione guadagni. Infatti, il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri anche nell'ambito dello stesso mese. Pertanto, per il settore edile è imprescindibile che l'anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall'unità produttiva (cantiere o sede), ove il lavoratore opera o ha operato;
- intervenire per ottenere un riallineamento delle aliquote contributive tra lavoro autonomo (24% a regime nel 2018) e lavoro subordinato (circa il 35%), elevando le une a favore della riduzione delle altre, proprio per evitare il ricorso al falso lavoro autonomo che spesso cela dietro di sé forme non denunciate di subordinazione, con evidente alterazione del mercato e della concorrenza leale tra le imprese;
- prevedere che il contributo per la formazione versato all'Inps dello 0,30% e non destinato specificatamente a Fondimpresa e/o Foncoop sia riservato al sistema bilaterale dell'edilizia;
- pervenire, prescindendo dalla qualificazione giuridica dell'impresa, ad una riduzione e quindi parificazione del premio Inail, tenuto conto che tutti gli addetti del cantiere sono esposti al medesimo rischio ambientale (pari rischio = pari premio);

- introdurre un sistema premiale per la selezione e qualificazione delle imprese e i lavoratori autonomi che investono in sicurezza e prevenzione, attraverso norme premiali sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di vantaggi competitivi in fase di gara, soprattutto per i lavori pubblici – per quelle imprese che adottino il sistema dell'asseverazione previsto dall'intesa e dalla normativa UNI-Inail-CNCTP. Ciò in quanto i dati statistici in possesso delle Parti Sociali dimostrano una sostanziale riduzione del fenomeno infortunistico nelle imprese che si avvalgono della bilateralità;
- verificare in modo puntuale la corretta applicazione del CCNL nell'ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei CCNL delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell'edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.

Le Parti confermano quanto previsto nell'Avviso Comune sottoscritto il 19 Aprile 2010 che, a fronte di una riduzione dell'aliquota cigo, prevedeva che il risparmio ottenuto fosse equamente distribuito a favore delle imprese e dei lavoratori. Pertanto, il 50% delle risorse derivanti dall'eventuale riduzione contributiva sarà destinato al neo costituito Fondo Nazionale per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori più anziani e incentivare il ricambio generazionale.

Le Parti inoltre, forti della pluriennale esperienza in ambito formativo specializzato in tutela della salute e della sicurezza, ribadiscono il proprio impegno a sostegno della stessa ed auspicano ulteriori momenti di collaborazione e di sinergia con tutti gli attori e le istituzioni a vario titolo coinvolti in merito.

In tale contesto, le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti degli interlocutori istituzionali non solo per il contenimento del costo del lavoro e per il rilancio occupazionale, ma anche per una imminente revisione del codice degli appalti al fine di garantire - con sempre la massima attenzione alla qualità del lavoro, alla responsabilità sociale dell'impresa, alla legalità e alla trasparenza - un'accelerazione della cantierizzazione di tutte le opere e la spesa efficiente delle risorse pubbliche già allocate, nonché per favorire gli ulteriori investimenti pubblici e privati nel settore.

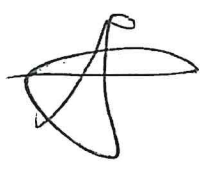
Le Parti concordano che, nei limiti delle indicazioni della Covip e con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia delle rendite previdenziali dei lavoratori, parte delle risorse presenti nei Fondi istituiti dalle parti sociali siano investite in economia reale di settore, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti dei suddetti Fondi.

Le parti ritengono inoltre importante attivarsi nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali affinché:

- vi sia una maggiore qualificazione della domanda privata, rendendo cedibili integralmente a banche e intermediari finanziari i crediti fiscali dei cittadini (singoli o associati) inerenti eco bonus, bonus ristrutturazioni, bonus antisismico, ecc. ed inserire tali incentivi all'interno di una più generale strategia per la rigenerazione delle città, anche al fine di porre rimedio alle criticità derivanti da una proprietà privata fortemente parcellizzata, in particolare nelle aree urbane;
- vi sia un forte investimento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (Comuni *in primis*) che spesso non riescono a spendere quanto stanziato (si pensi alle risorse destinate dal programma pluriennale "Connettere l'Italia");

- si affronti in termini anche innovativi l'annosa problematica dei tempi di pagamento delle PP.AA. che rappresenta uno dei principali problemi del settore. Il 73% delle imprese di costruzioni registra ritardi nei pagamenti, con una media di 144 giorni dopo l'emissione dei Sal, contro i 30 giorni previsti dalla norma;
- si affronti il tema dei crediti deteriorati che a dicembre 2017 ammontavano a 261 miliardi complessivi (164 mld sono sofferenze, 92 mld inadempienze probabili e 4,9 mld finanziamenti scaduti). Dei 100 miliardi di sofferenze attribuibili alle imprese, circa il 30% è relativo ad imprese di costruzioni. Al riguardo, in un momento in cui inizia a ridursi la fragilità finanziaria delle imprese del settore, emerge la criticità di un piano generalizzato di cessione degli istituti bancari degli NPLs (che contengono anche crediti ancora *in bonis*) a fondi di investimento speculativi. Occorre quindi contrastare le disposizioni che impongono alle Banche un piano generalizzato di dismissione dei crediti deteriorati. È necessario, peraltro, prevedere opportune garanzie per le imprese che intendano ristrutturare i propri debiti.

Occorre, infine, dare seguito e attuare i programmi su dissesto idrogeologico, sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico.



PROTOCOLLO SUGLI ENTI BILATERALI

Le Parti Sociali dell'edilizia, nel confermare gli obiettivi del Protocollo sugli Organismi Bilaterali, allegato 8 al verbale di accordo 1° luglio 2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono l'essenzialità del proprio sistema bilaterale e, con la consapevolezza che il processo della sua riorganizzazione non può subire arretramenti, intendono dare ad esso un maggiore impulso attraverso la ridefinizione ed il rafforzamento dei compiti ad esso affidati, con funzioni più precise e più rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.

Le parti, pertanto, a parziale modifica e integrazione dei Protocolli sulla bilateralità vigenti

concordano quanto segue.

ENTE NAZIONALE FORMAZIONE E SICUREZZA

Con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all'efficienza organizzativa, le parti sociali nazionali concordano circa la immediata costituzione dell'Ente nazionale formazione e sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cncpt e Formedil.

Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,04%, da destinarsi al 50% per la funzione formativa e al 50% per la funzione sicurezza.

L'Ente nazionale suddetto sarà retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico formato da n. 18 membri il cui Presidente sarà nominato dall'ANCE e il Vice Presidente sarà nominato dalle Organizzazioni sindacali e avrà il compito di attuare i contratti collettivi e gli accordi definiti dalle parti sociali nazionali.

L'Ente nazionale formazione e sicurezza dovrà

- ☞ fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
- ☞ fare sinergia per ottimizzare i costi, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- ☞ sostenere le relative mission con l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi;

CFP realizzare un sistema unitario coeso, solidale e ancor più vantaggioso per imprese e lavoratori.

Il percorso di accorpamento dei citati Enti nazionali dovrà concernere la condivisione dell'archivio anagrafico imprese e lavoratori e la messa in rete delle banche dati, l'attività di amministrazione e gestione del personale da essi dipendente; i servizi interni attraverso i quali essi operano; il sistema informatico; la gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee). Restano ferme le specificità delle diverse missioni relative alle rispettive attività istituzionali che dovranno essere inquadrare in una logica di sistema bilaterale unico, con funzioni distinte.

In relazione alle attività cui sono preposti attualmente gli Enti nazionali, vengono ribaditi i compiti loro già assegnati e le Parti sottoscrittrici confermano, come centrali, lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ indirizzo, coordinamento, programmazione con validità cogente;
- ✓ supporto tecnico normativo e contrattuale agli Enti paritetici territoriali;
- ✓ messa in rete di tutti gli Enti paritetici territoriali che coinvolgerà anche gli Enti paritetici nazionali, attraverso l'impiego di sistemi informatici che permettano di perseguire una razionalizzazione dei costi dei medesimi, ma soprattutto nell'ottica della semplificazione ed efficientamento a livello amministrativo-gestionale delle rispettive attività, attraverso uno scambio dati diretto e, laddove possibile, automatizzato tra gli Enti medesimi;
- ✓ controllo dell'attività svolta e dei bilanci annuali dei relativi Enti paritetici territoriali e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;
- ✓ monitoraggio costante dell'operato degli Enti al livello territoriale con cadenza semestrale;
- ✓ predisposizione del servizio di certificazione dei bilanci.

L'Ente nazionale formazione e sicurezza redigerà un bilancio sociale per le parti sociali sottoscritte.

Le parti sociali ribadiscono che l'Ente unificato continuerà a svolgere le attività inerenti la formazione e la sicurezza sul lavoro, sulla base dei parametri individuati nell'ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all'Allegato 8 del Ccnl 1° luglio 2014.

Tra i compiti del nuovo ente unificato dovrà in particolare essere incentivata l'attività per il rilascio dell'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza prevista dal D.lgs. n. 81/2008, nonché la sottoscrizione di accordi a livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria, al fine di aiutare le imprese per una maggiore sostenibilità dei costi e di garantire ai lavoratori l'effettività della visita di controllo.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials at the bottom]

Il nuovo Ente dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di accedere a ogni genere di finanziamento previsto dalle normative vigenti. Anche a tal fine, le parti si danno atto che la costituzione dello stesso avverrà attraverso l'incorporazione della Cncpt nel Formedil.

Le parti si impegnano a costituire e redigere lo Statuto del nuovo Ente nazionale formazione e sicurezza entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di procedere alla fusione entro i 30 giorni successivi.

Restano fermi ruolo e attribuzioni della CNCE e del FNAPE in essa costituito.

Le parti concordano che i bilanci consuntivi degli Enti nazionali siano approvati entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio.

Le parti convengono che la certificazione dei bilanci degli Enti territoriali, comprese le Casse Edili, sia demandata agli Enti paritetici nazionali che ne sosterranno il costo e, a tal fine, si avvarranno delle Società di certificazione individuate nell'apposito Albo nazionale approvato dalle Parti sociali nazionali.

Fondo Sanitario

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti concordano sulla costituzione di un Fondo Nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.

Il Fondo, che sarà paritetico, dovrà essere costituito in tempo utile al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la scadenza del 31 luglio prevista dalle disposizioni di legge e sarà operativo dal 1° gennaio 2019, sulla base di quanto previsto nel Regolamento e Statuto che formano parte integrante del presente Accordo e che dovranno essere redatto entro la data prevista dalla normativa vigente.

Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive:

- minimo;
- contingenza;
- edr;
- its;

da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:

- 0,35% dal 1° ottobre 2018;
- 0,60% complessivo (0,25% più 0,35%) dal 1° gennaio 2019.

Tutte le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute dal 1° gennaio 2019.

Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- minimo;
- contingenza;
- edr;
- premio di produzione;

da versarsi dal 1° ottobre 2018.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo sanitario.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

Casse Edili

Le parti si danno atto che le Casse Edili devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.

In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

A tal fine, si concorda che il contributo Cassa Edile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è fissato nella misura del 2,25%, ferma restando l'aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal ccnl 1° luglio 2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31 dicembre 2018.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario.

La percentuale dei costi di gestione di ogni singola Cassa Edile, compreso il costo del personale, così come individuati nell'allegato che forma parte integrante del presente Protocollo, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile.

Le parti stabiliscono che i costi ordinari di gestione non potranno essere sostenuti dalle riserve delle Casse né da interessi finanziari.

Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.

Dal 1° gennaio 2019, fermo restando il percorso di razionalizzazione e omogeneizzazione, anche a livello regionale, e quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.

La restante aliquota dello 1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese.

Le parti concordano che i tre distinti capitoli, ovvero costi di gestione, contribuzione a favore degli operai e contribuzione premiale, dovranno avere evidenza all'interno dei bilanci delle singole Casse.

Le parti sociali nazionali sottoscritte concordano di costituire una Commissione della bilateralità paritetica, supportata dalla Cnce, che dovrà esaminare in via preliminare le situazioni critiche già in essere in alcune Casse Edili, ovvero in quelle che presentano bilanci in perdita negli ultimi due esercizi e quelle nelle quali la massa salari necessita di una particolare attenzione per la verifica della sostenibilità finanziaria, in adempimento di dette condizioni, all'interno delle stesse.

La Commissione, nell'ipotesi in cui tali Casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, dovrà supportare le stesse nel raggiungimento del predetto obiettivo. In caso di mancato raggiungimento, dovranno promuovere e supportare le Casse nel processo di aggregazione con le Casse della stessa Regione, assicurandone a tutti gli effetti il funzionamento attraverso un presidio territoriale.

In caso di mancato raggiungimento dell'aggregazione e al fine di garantire le prestazioni a imprese e lavoratori, le parti concordano che tutti i servizi saranno erogati da altra Cassa, indicata dalla Commissione che, a tutti gli effetti, ne

svolgerà i compiti ed erogherà le prestazioni attraverso uno sportello territoriale e alla quale saranno devolute le contribuzioni delle imprese iscritte alla Cassa insolvente.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che la nuova aliquota stabilita del 2,25% come contributo alla Cassa Edile sarà obbligatoria per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull'applicazione di tale previsione con quanto vigente negli Enti di promanazione di altri contratti, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

Ente Unificato Territoriale

Le parti sociali ribadiscono la necessità non più procrastinabile che sull'intero territorio nazionale si attui l'accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell'Ente unificato.

Eventuali accorpamenti anche con la Cassa Edile potranno essere proposti dalle Parti territoriali unitariamente, sempre con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. Tale processo verrà attuato secondo quanto previsto dalla lett. E del Protocollo sugli Enti Bilaterali di cui al ccnl 1° luglio 2014 e, su richiesta delle Organizzazioni territoriali, le parti nazionali dovranno preventivamente concordare tale processo entro 60 giorni dalla richiesta.

Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.

A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall'esercizio finanziario decorrente dal 1° ottobre 2018; ciò ad esclusione dei tecnici addetti a formazione e sicurezza nonché addetti alla progettazione di formazione finanziata.

Con l'obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all'addestramento professionale, nonché all'implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo

scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.

Le Parti, nel confermare quanto contenuto nel Codice Etico sugli Enti bilaterali, ribadiscono che ai dipendenti degli stessi siano applicate le retribuzioni del ccnl dell'edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.

Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dal ccnl del settore edile.

Le cariche rivestite all'interno della Cnce, dell'Ente nazionale formazione e sicurezza e degli Enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi Statuti tipo, non sarà consentita alcuna forma di compenso per l'attività di rappresentanza, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il Collegio Sindacale.

Le parti si impegnano a procedere all'armonizzazione dei contenuti del presente Protocollo con quanto previsto dal Protocollo del 1° luglio 2014.



FONDO PREPENSIONAMENTI

L'art. 108, paragrafo 6 Lavori usuranti – Lavori pesanti, con il quale la contrattazione collettiva dell'edilizia ha previsto un contributo, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, è così sostituito.

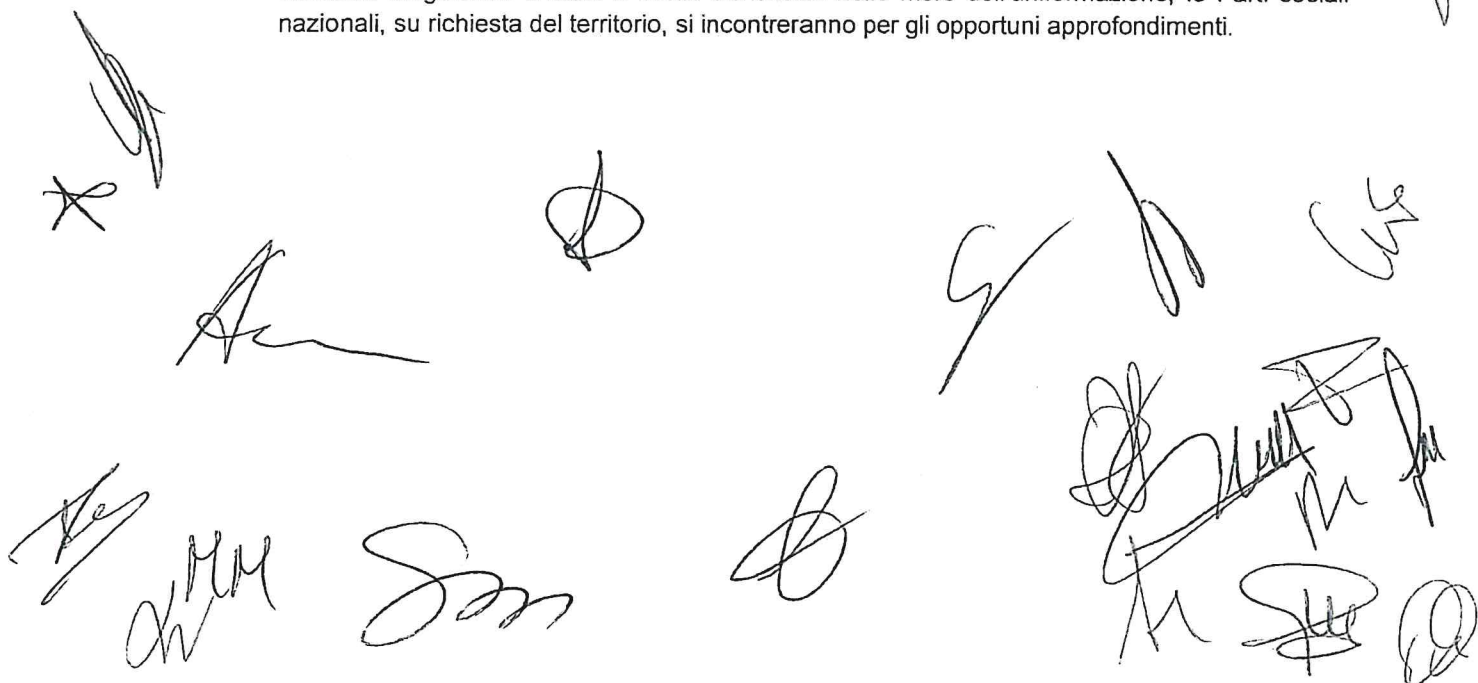
A decorrere dal 1° ottobre 2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che forma parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da un'apposita Commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.



FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° ottobre 2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione :

- minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018;
- contingenza;
- edr;
- its.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.



Art 87 industria e Art. ... cooperative

(RLST)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contrattuali richiamate dal presente articolo in merito all'attività di rendicontazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, gli RLST che non utilizzano modelli in uso nell'ambito territoriale di competenza, devono adottare, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il modello di "Rapporto di consultazione aziendale/ di cantiere di cui all'allegato XXX.



RAPPORTO DI CONSULTAZIONE AZIENDALE/VISITA IN CANTIERE

(art. 50 D. Lgs. n. 81/08 e art. 87 CCNL edilizia)

RLST Provincia di _____

Consultazione/Visita n. _____ Pratica n. _____ Data _____

La visita è effettuata sulla base di:

- ☐ programmazione di lavoro
☐ richiesta aziendale
☐ altro motivo: _____

Anagrafica di Cantiere

Cantiere Comune: _____ Via/Piazza: _____

Tipologia: _____ Lavori di: _____

Committente: _____ Resp. Lavori: _____

Coord. Prog.: _____ Coord. Esecuz.: _____

Anagrafica Impresa

Impresa: _____ Via/P.zza: _____ Sede Comune: _____

Cap: _____ tel./Fax: _____ Mail: _____

C.F.: _____ Iscriz. C.E.: _____

Consultazione preventiva

- ☐ in ordine alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- ☐ sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ☐ sulla designazione del medico competente;

☐ in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dei:

☐ Lavoratori

☐ Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

☐ Preposti

☐ Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

☐ Dirigenti

☐ Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

☐ In merito al Piano di sicurezza e coordinamento

☐ Eventuali proposte _____

Informazione e documentazione

(documenti consultabili esclusivamente in azienda anche su supporto informatico)

☐ la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.

☐ le sostanze ed i preparati pericolosi.

☐ le macchine e gli impianti.

☐ l'organizzazione e gli ambienti di lavoro.

☐ le malattie professionali.

☐ gli infortuni:

☐ che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

☐ che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

☐ copia del documento (DVR) di cui all'art. 17 comma 1 lett. a)

☐ copia del documento (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3

☐ copia del POS e PSC

Durante il sopralluogo è promossa l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle seguenti indicazioni e raccomandazioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

IL RLST

L'IMPRESA

LAVORATORI AUTONOMI

1. I lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/95, non iscritti ad altre forme previdenziali, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile e che rispondono ai criteri previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all'1% della retribuzione prevista dall'articolo 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello.
2. Si dà mandato all'ente nazionale di predisporre entro il 1/01/19 le modalità tecniche di adesione.
3. L'iscrizione alla Cassa edile darà diritto:
 - a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore;
 - ad accedere alla fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
 - all'assistenza dei CPT e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza.
4. I lavoratori autonomi potranno altresì utilizzare la Cassa Eedile per iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi.
5. Il rapporto di prestazione d'opera o servizio tra il lavoratore autonomo ed il committente deve avere forma scritta.
A tale fine le parti formuleranno entro tre mesi un contratto tipo da utilizzare nel settore.
6. Il compenso di questi lavoratori non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai Ccnl comprensive delle maggiorazioni per il cottimo.
7. In caso di contenzioso tra l'impresa committente ed il lavoratore autonomo, lo stesso può ricorrere, senza oneri, prima di effettuare il tentativo conciliativo presso le sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita dalle parti firmatarie del presente Ccnl presso le Casse Edili.



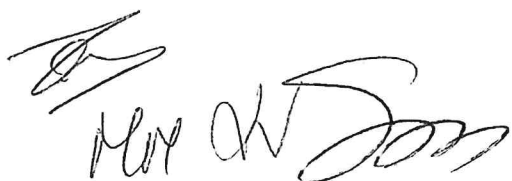
















LAVORATORI AUTONOMI

1. I lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/95, non iscritti ad altre forme previdenziali, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile e che rispondono ai criteri previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all'1% della retribuzione prevista dall'articolo 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello.
2. Si dà mandato all'ente nazionale di predisporre entro il 1/01/19 le modalità tecniche di adesione.
3. L'iscrizione alla Cassa edile darà diritto:
 - a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore;
 - ad accedere alla fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
 - all'assistenza dei CPT e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza.
4. I lavoratori autonomi potranno altresì utilizzare la Cassa Edile per iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi.
5. Il rapporto di prestazione d'opera o servizio tra il lavoratore autonomo ed il committente deve avere forma scritta.
A tale fine le parti formuleranno entro tre mesi un contratto tipo da utilizzare nel settore.
6. Il compenso di questi lavoratori non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai Ccnl comprensive delle maggiorazioni per il cottimo.
7. In caso di contenzioso tra l'impresa committente ed il lavoratore autonomo, lo stesso può ricorrere, senza oneri, prima di effettuare il tentativo conciliativo presso le sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita dalle parti firmatarie del presente Ccnl presso le Casse Edili.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom left that appears to read "MAY AN JON".]

F 24

Ferma restando la titolarità territoriale delle risorse, le Parti convengono sull'opportunità di utilizzo dello strumento del cd modello F24 per effettuare i versamenti mensili alle Casse.

Tale opportunità discende dalla necessità di attuare strumenti che contrastino l'irregolarità spesso determinata dal cd fenomeno delle "sottodichiarazioni".

Inoltre, il cd F24, verificata la effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva oltretutto dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.

Pertanto le Parti convengono sull'istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro avrà inizio il 1° luglio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018.

Tale Commissione avrà il compito di verificare ed accertare:

1. la struttura della Convenzione INPS, le modalità e i tempi di rendicontazione degli Enti preposti alle compensazioni (INPS, Agenzia delle Entrate);
2. la compatibilità del funzionamento del modello con la normativa di riferimento del rilascio del DOL/DURC per congruità, laddove previsto;
3. la corretta tempistica del versamento delle risorse alle Casse Edili territoriali nei tempi atti a consentire il regolare svolgimento dei compiti previsti dalla vigente contrattazione nazionale e territoriale.

Dopo le suddette verifiche si darà luogo all'utilizzo dell'F24 a partire dal 1°.01.2019 nelle Casse Edili territoriali anche secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom left and several smaller ones scattered across the bottom right.]

COMMISSIONI BILATERALI

Le parti convengono sulla costituzione di Commissioni bilaterali con il compito di redigere, entro le date stabilite al livello normativo e contrattuale:

- Statuto e Regolamento del Fondo sanitario nazionale;
- Statuto dell'Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza;
- Statuto tipo dell'Ente unificato territoriale Cpt e Scuola Edile;
- Regolamento per il Fondo Prepensionamento;
- Regolamento per il Fondo incentivo all'occupazione;
- Commissione sul modello F24;
- Commissione sulla congruità;
- Commissione per la semplificazione e armonizzazione normativa del ccnl.

Le parti concordano inoltre che, entro il 15 settembre p.v., un'apposita Commissione bilaterale dovrà portare a termine i lavori della stesura della nuova normativa contrattuale sull'apprendistato, la quale dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di semplificazione per il settore, nonché tendere all'armonizzazione della parte sia normativa che economica dei ccnl industria e cooperative con il ccnl dell'artigianato.

Le parti convengono, altresì, che la Commissione istituita nel Protocollo sugli Enti Bilaterali avrà anche il compito di monitorare e verificare, con il supporto della CNCE, l'applicazione delle norme ivi contenute sul territorio.

Nota a verbale

Le Parti concordano sulla necessità di ripristinare immediatamente la regolare competenza territoriale delle Casse Edili/Edilcasse aderenti al sistema CNCE, con il contestuale superamento e chiusura di eventuali sportelli extraterritoriali che non derivino dagli specifici processi di aggregazione di cui al Protocollo sugli Enti Bilaterali.

A tal fine, le Parti dichiarano fin da ora che l'assenza della componente sindacale dagli sportelli dell'Edilcassa Lazio in Campania rende gli stessi a tutti gli effetti equiparati alle casse edili anomale.

Le Parti concordano sulla necessità di avviare un confronto sul sistema bilaterale della Regione Sardegna. A tal fine, si dichiarano immediatamente disponibili ad aprire un tavolo di concertazione con le Organizzazioni artigiane, anche alla luce di quanto previsto nel Protocollo sugli Enti Bilaterali, per definirne un nuovo assetto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

**AUMENTI RETRIBUTIVI E
MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO**

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 55,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.

Industria

LIVELLI	PAR.	AUMENTI				NUOVI MINIMI		
		Complessivi	01/07/2018	01/07/2019	01/09/2020	01/07/2018	01/07/2019	01/09/2020
VII	200	110,00	40,00	20,00	50,00	1.720,71	1.740,71	1.790,71
VI	180	99,00	36,00	18,00	45,00	1.548,63	1.566,63	1.611,63
V	150	82,50	30,00	15,00	37,50	1.290,52	1.305,52	1.343,02
IV	140	77,00	28,00	14,00	35,00	1.204,51	1.218,51	1.253,51
III	130	71,50	26,00	13,00	32,50	1.118,46	1.131,46	1.163,96
II	117	64,35	23,40	11,70	29,25	1.006,62	1.018,32	1.047,57
I	100	55,00	20,00	10,00	25,00	860,36	870,36	895,36

Cooperative

LIVELLI	PAR.	AUMENTI				NUOVI MINIMI		
		Complessivi	01/07/2018	01/07/2019	01/09/2020	01/07/2018	01/07/2019	01/09/2020
VIII *	250	137,50	50,00	25,00	62,50	2.195,49	2.220,49	2.282,99
VII	210	115,50	42,00	21,00	52,50	1.840,20	1.861,20	1.913,70
VI	180	99,00	36,00	18,00	45,00	1.580,74	1.598,74	1.643,74
V	153	84,15	30,60	15,30	38,25	1.342,45	1.357,75	1.396,00
IV	136,5	75,08	27,30	13,65	34,13	1.202,93	1.216,58	1.250,71
III	127	69,85	25,40	12,70	31,75	1.118,92	1.131,62	1.163,37
II	114	62,70	22,80	11,40	28,50	1.004,74	1.016,14	1.044,64
I	100	55,00	20,00	10,00	25,00	878,21	888,21	913,21

(*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dal presente rinnovo il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.



DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

Le Parti concordano, inoltre, che la contrattazione territoriale di cui all'art. 38 del ccnl industria e dell'art. ... del ccnl cooperative avrà decorrenza non anteriore al 1° luglio 2019.

